



Città di Castel San Pietro Terme

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Ordinanza del Sindaco n. 93 del 2026

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI AL 28/10/2026 PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL SAN PIETRO TERME- STAGIONE TERMICA 2026-2027

LA SINDACA

PREMESSO CHE:

1. il Comune di Castel San Pietro Terme è inserito nella zona climatica E ai sensi del D.P.R. 26-8-1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia";
2. ai sensi del DPR n. 74 del 2013, art. 4, del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) e delle correlate deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico, per la zona climatica E l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione:
fino a un massimo di 14 ore giornaliere, articolate anche in due o più sezioni, comprese nella fascia oraria giornaliera tra le ore 5:00 e le ore 23:00, dal 1° novembre al 15 aprile per i comuni o le porzioni di territorio situati nelle zone di pianura e negli agglomerati urbani, comportando la riduzione di due settimane rispetto al periodo ordinario nazionale (15 ottobre - 15 aprile), in attuazione delle misure emergenziali e strutturali antismog regionali;
3. al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;
4. L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
5. le disposizioni di cui al punto 2 e 3 non si applicano ad alcune categorie di edifici tra i quali:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
 - b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

RICHIAMATO il Regolamento della Regione Emilia-Romagna 3 aprile 2017, n. 1, recante «Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed



Città di Castel San Pietro Terme

estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari», emanato in attuazione dell'art. 25-quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, e successive modificazioni, in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici;

EVIDENZIATO che, in considerazione delle condizioni climatiche del periodo autunnale e delle previsioni meteorologiche relative al territorio comunale, si possono determinare condizioni di disagio termico per la popolazione, con particolare riferimento alle fasce più fragili, rendendo opportuno valutare l'anticipazione dell'accensione degli impianti di riscaldamento allo scopo di tutelare il benessere e la salute della cittadinanza, contemperando tale esigenza con la necessità di contenere i consumi energetici e di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela della qualità dell'aria

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1505 del 7 settembre 2026, recante «Disposizioni in materia di tutela della qualità dell'aria in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 121/2023 e dell'articolo 15, comma 7, della L.R. n. 9/2026», recante misure in materia di tutela della qualità dell'aria per la stagione 2026-2027;

RITENUTO, in considerazione delle comprovate esigenze climatiche e dell'esigenza di tutelare la salute e il benessere della popolazione, con particolare riguardo alle fasce più fragili, nonché tenuto conto della deliberazione regionale sopra richiamata e previa verifica della compatibilità dell'intervento con le disposizioni regionali vigenti, di consentire l'accensione anticipata facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme a decorrere dal 27 ottobre 2026, per una durata giornaliera contenuta e nel rispetto dei limiti di temperatura previsti dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, relativo alla facoltà dei Sindaci di ampliare o ridurre, in presenza di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto applicabile alle competenze del Sindaco;

ORDINA

1. Di consentire, ai sensi dell'art. 5 del DPR 74/2013, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme, dal 28 ottobre 2026 (28/10/2026), per un limite massimo di 7 ore giornaliere.

Si invita la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di:

- 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
- 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.



Città di Castel San Pietro Terme

Di fare salve le esclusioni previste dalla normativa vigente per le seguenti categorie di edifici:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, compresi quelli adibiti al ricovero o alla cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero delle persone con dipendenze e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili, nei casi in cui sussistano esigenze tecnologiche o di produzione che rendano necessario l'esercizio degli impianti.

ORDINA ALTRESÌ

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli di rispettiva competenza per verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere, in caso di violazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

INFORMA

- che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.PR. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio;-che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i.,
- l'Amministrazione competente è il Comune di Castel San Pietro Terme - Servizio Ambiente nella persona del responsabile di Area;
- In violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, sono previste le sanzioni amministrative di cui all'art. 7bis, comma 1bis, del Dlgs 267/2000

DISPONE

che della presente ordinanza, oltre all'affissione in Albo pretorio secondo i termini stabiliti dalla vigente legislazione, sia data la più ampia diffusione alla Cittadinanza attraverso i canali istituzionali e che il provvedimento sia trasmesso agli uffici comunali competenti per gli adempimenti conseguenti.

Lì, 27/10/2026

LA SINDACA
Marchetti Francesca
(atto sottoscritto digitalmente)



Città di Castel San Pietro Terme